



TABELLA 3- Divieti di utilizzazione spaziale e temporale di effluenti di allevamento, acque reflue, concimi azotati e ammendanti di cui al decreto legislativo 75/2010


Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<p>Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati</p>	<p>1- Fasce di rispetto corsi d'acqua e arenili</p> <p>Divieto di Spandimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali; - per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile; <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<p>Divieto di Spandimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati dalle regioni come non significativi; - 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi; - per le acque marino-costiere, lacuali e di transizione entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		<p>copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti verso i corpi idrici.</p>
<p>Liquami, digestato e materiali assimilati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che le regioni possono prevedere in ragione di particolari condizioni locali; - per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile. <p>tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - almeno entro 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali; - 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. <p>Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.</p> <p>In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate. In particolari aree caratterizzate da situazioni di aridità tali da determinare la perdita della copertura vegetale permanente, le regioni individuano diverse misure atte a contrastare il trasporto dei nutrienti</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.L.gs.75/2010	Nessun divieto	verso i corpi idrici. Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV
Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.L.gs 152/2006	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati	Nessun divieto	<p style="text-align: center;">2- Pendenza terreni</p> <p style="text-align: center;">Divieto di Spandimento</p> <p>Divieto di Spandimento Le regioni, in ragione di particolari condizioni locali, individuano i diversi limiti di pendenza oltre i quali è vietato l'utilizzo di letami e materiali assimilati, ovvero le pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti</p>




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.
Liquami, digestato e materiali assimilati	Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili	Su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di prescrizioni regionali volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti: a) dosi di liquami frazionati in più applicazioni; b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura; c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile; spandimento a raso sulle colture prative; d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
		<p>L'adozione di tali prescrizioni deve essere riportata con adeguato dettaglio all'interno dei programmi di azione regionali.</p> <p>In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, le regioni possono individuare limiti di pendenza in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il rispetto delle prescrizioni di cui alle suddette lettere a), b), c) e d); - il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui alla legge 748 del 1984.
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010	Nessun divieto	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV




Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO	Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO
Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati	<p>3- Altri divieti spaziali</p> <p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>	<p>a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;</p> <p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p>
Liquami, digestato e materiali assimilati	a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;	a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;



Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
	<p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente</p>	<p>b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;</p> <p>c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione</p> <p>d) in prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati;</p> <p>e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;</p> <p>f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;</p> <p>g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;</p> <p>h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.</p> <p>i) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente</p>



Tipo di fertilizzante	Zone Ordinarie	Zone Vulnerabili da Nitrati
<p>Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010</p> <p>Acque reflue di cui all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006</p>	<p>provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p> <p>Nessun divieto previsto dal Decreto</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO</p>	<p>provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei letami e materiali assimilati nelle ZV</p> <p>Vale il divieto stabilito per lo spandimento dei liquami e materiali assimilati nelle ZO</p>



4- Divieti temporali	
<p>Lo spandimento è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1 Novembre fino alla fine di Febbraio In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, le regioni possono individuare, anche sulla base dell'indirizzo dell'Autorità di Bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste nel seguito e possono altresì prevedere la sospensione del divieto.</p>	
Letami, frazione solida del digestato e materiali assimilati	<p>Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p> <p>Sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto: 90 giorni per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori.</p>
Liquami, digestato e materiali assimilati	<p>Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato l'utilizzo dei letami in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p> <p>Per liquami e materiali ad essi assimilati il divieto ha la durata di: - 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno-vermini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; - 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture.</p>
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs.75/2010	<p>Nessun divieto</p>
Acque reflue di cui	<p>Le regioni prevedono periodi dell'anno in cui è vietato</p>
Tipo di fertilizzante	<p style="text-align: center;">Zone Ordinarie</p> <p style="text-align: center;">Zone Vulnerabili da Nitrati</p>
all'art.101 comma 7 del D.Lgs 152/2006	<p>L'utilizzo di queste acque reflue in relazione a particolari condizioni locali, agli andamenti climatici sfavorevoli, ai ritmi di assorbimento delle colture praticate, nonché ai principi contenuti nel CBPA ed agli indirizzi delle Autorità di Bacino nazionali ed interregionali.</p>

